

## GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- ◆ **SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: LE RISPOSTE A 5 NUOVI INTERPELLI**
- ◆ **BILANCIO IDRICO: C'È TEMPO FINO AL 31 GENNAIO 2016 PER LA PRESENTAZIONE**
- ◆ **MODELLO OT 24: ENTRO FEBBRAIO LA DOMANDA PER RIDUZIONE PREMIO INAIL**
- ◆ **REACH, CALCOLO SOGLIA 0,1% IN PESO PER ARTICOLI**
- ◆ **ATTREZZATURE SPECIALI: OBBLIGO DI FORMAZIONE ANCHE DEL DATORE DI LAVORO**
- ◆ **INFORTUNI. NESSUN OBBLIGO DI TENUTA DEL RELATIVO REGISTRO DAL 23 DICEMBRE 2015**

## NEWS

### SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: PUBBLICATI 5 NUOVI INTERPELLI

La Commissione per gli interpellati ha fornito lo scorso 2 novembre importanti chiarimenti sull'applicazione della normativa in tema di corrispondenza tra codici Ateco e formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp), delega di funzioni, sorveglianza sanitaria, modalità di aggiornamento del formatore-docente, ambienti confinati.

**Codici Ateco e formazione Rsp (Interpello 6/2015)** Si ricorda che il Modulo B (di specializzazione) è strutturato in relazione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e la durata del corso - da 12 a 68 ore - varia a seconda dei macro-settori di riferimento, costruiti tenendo appunto conto dell'analogia dei rischi esistenti nei vari comparti in base alla classificazione Ateco. **Nel sistema Ateco sono rappresentate tutte le tipologie lavorative**, mediante un'articolazione ad albero che consente di andare a ricercare la propria attività nel relativo raggruppamento, indicato nel prospetto con una o più lettere. Nei prospetti 1 e 2

sono riportati i contenuti e i tempi complessivi che vanno applicati per la formazione tecnica specifica del macro-settore corrispondente, con uno schema puramente indicativo e quindi non esaustivo. **La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare è pertanto affidata ai soggetti formatori**, nel rispetto dei minimi indicati per ciascun tipo di macro-settore, livello di rischio e genere di produzione. **I Responsabili SPP e l'Addetto SPP possono esercitare le rispettive funzioni solo all'interno del macro-settore per il quale sono stati formati**; in caso di nomina in azienda di uno diverso, si dovrà svolgere la formazione specifica. Va considerato che i macro-settori indicati si fondavano sulla classificazione dei codici Ateco 2002; dal gennaio 2008, l'Istat ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche, Ateco 2007, in sostituzione della precedente. Riguardo alla formazione per RSP e ASP, occorre dunque **verificare la corrispondenza tra le due versioni dei codici Ateco, utilizzando le tavole di raccordo 2002-2007 reperibili sul sito web dell'Istat.**

## **Delega di funzioni (Interpello 7/2015)**

Esiste l'obbligo di accettare la delega da parte del soggetto delegato dal datore di lavoro? Egli può rifiutare tale delega? Va in proposito ricordato che la concreta utilizzabilità in ambito giuridico e processuale di questo genere di delega richiede specifici requisiti senza i quali non si potrebbe produrre l'effetto che le è proprio, quello del trasferimento della responsabilità penale. La giurisprudenza ha efficacemente fissato i criteri necessari perché la delega sia ritenuta legittimamente applicabile: deve venire conferita per iscritto, essere comprovata e non presunta (**principio di certezza**), occorre che i poteri delegati siano dettagliatamente indicati, che essa venga esplicitamente accettata dal delegato ed è valida solo se correlata alle più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione, compreso il potere di disporre autonomamente delle risorse necessarie. Il ricorso alla delega è volto unicamente ad una migliore attribuzione delle competenze dei singoli nella gestione delle problematiche connesse alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Per essere efficace, la delega deve venire accettata per iscritto da parte del soggetto delegato, elemento questo che la distingue da un mero conferimento d'incarico; secondo la Commissione, ciò implica la possibilità di una non accettazione della stessa. Ulteriore elemento che il soggetto delegato deve possedere è l'autonomia finanziaria, che comprende anche la disponibilità dei mezzi finanziari indispensabili per espletare i poteri attribuitigli. In assenza di questa, si mantiene comunque l'esclusiva responsabilità del delegato solo qualora

egli non si attivi per richiedere, a chi ha facoltà di spesa, l'acquisto di quanto serve per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

## **Sorveglianza sanitaria e visite del medico competente negli ambienti di lavoro (Interpello 8/2015)** I quesiti formulati sono due:

**1)** – se il lavoratore che può fare richiesta di visita medica (ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08) deve essere solo un lavoratore già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un rischio diverso da quello per cui si fa domanda di visita aggiuntiva o se la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore dell'ambiente di occupazione nel quale viene esercitata la sorveglianza sanitaria.

La Commissione rileva preliminarmente come l'art.41 comma 2 lett. c) disponga che nella sorveglianza sanitaria venga compresa anche la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”. Pertanto, la richiesta di venire sottoposto a visita medica può essere avanzata da qualunque lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso si trovi o meno sotto sorveglianza sanitaria, purchè il medico competente la ritenga accoglibile in quanto collegata ai rischi lavorativi.

**2)** – se il medico competente può recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si pratica l'attività sottoposta a sorveglianza sanitaria o se deve limitare i propri sopralluoghi solamente a quelle postazioni dove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono le loro mansioni.

In risposta a questo secondo interrogativo, posto che il medico competente ha l'obbligo di visitare i

luoghi di lavoro, si ritiene che la visita debba essere estesa a tutti quegli ambienti di lavoro aventi rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione "alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti degli stessi, per la parte di competenza, nonché alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative dell'attività".

**Formazione ed aggiornamento del docente per la sicurezza-criteri applicativi del decreto ministeriale 6 marzo 2013 (Interpello 9/2015)** Viene richiesto alla Commissione come interpretare correttamente la disposizione che prevede l'aggiornamento del docente formatore. In particolare, la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) fa riferimento al suddetto decreto, relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, nel punto in cui prevede l'obbligo di aggiornamento professionale del docente per la sicurezza, avente cadenza triennale e **le due modalità in cui esso si articola: frequenza**, per almeno 24 ore complessive, nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento o, **alternativamente, almeno 24 ore di attività di docenza nella stessa area tematica**. Ci si chiede se "**con il termine alternativamente** si intende che nell'arco dei tre anni il formatore-docente deve sia compiere attività di

insegnamento sia seguire corsi di aggiornamento, ovvero se è valevole quale aggiornamento svolgere per i primi tre anni solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore e, per i tre anni successivi, frequentare esclusivamente corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore". A questo riguardo, la Commissione precisa che, con il termine "alternativamente" il legislatore ha voluto dare la possibilità al docente formatore di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più aderente alla sua figura e non ha inteso indicare che le due modalità vadano alternate nei trienni consecutivi.

**Ambito di applicazione del D.P.R. 177/2011 ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Interpello 10/2015)** Si richiede di conoscere se il citato D.P.R in tema di qualificazione delle imprese operanti negli ambienti indicati si riferisca anche alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale, disciplinate dal D. Lgs. 272/99 ("Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale").

Al riguardo, **la Commissione ritiene che la normativa sugli ambienti confinati o sospetti di inquinamento limiti il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66** (concernente lavori in tali ambienti) **e 121** (presenza di gas negli scavi), **nonché a quelli confinati di cui all'Allegato IV punto 3** (vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos) del D. Lgs. 81/08. Resta ovviamente fermo l'obbligo del Datore di

lavoro di garantire, durante le già precisate operazioni delle navi in ambito portuale, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e sicurezza dei

lavoratori, in presenza di particolari condizioni di rischio, nel contesto delle lavorazioni disciplinate dal D. Lgs. 272/99.

---

---

## **PRINCIPALI SCADENZE**

### **05/12/2015 DIAGNOSI ENERGETICA**

Scadenza per la DIAGNOSI ENERGETICA, obbligatoria per le aziende energivore o grandi aziende, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 (G. U. Serie Generale n. 165 del 18 luglio 2014). [VEDI SPECIFICO APPROFONDIMENTO NEL NUMERO DI LUGLIO 2015 DE "IL NOSTRO"](#).

### **22/12/2015 DIAGNOSI ENERGETICA**

Termine ultimo per l'invio all'ente della diagnosi energetica, unitamente a tutta la documentazione richiesta (D. Lgs. 102/2014).

### **31/12/2015 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Scadono le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera rilasciate dalla Provincia per gli stabilimenti autorizzati, ai sensi del vecchio DPR 203/88 dal 1° gennaio 2000 al 29 aprile 2006. Occorre attivarsi per il rinnovo che comporterà, salvo poche eccezioni, la presentazione di una Domanda Unica Ambientale (AUA).

**[AESIS S. r. l. è IN GRADO DI FORNIRE SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE IN VISTA DI TALE SCADENZA.](#)**

### **31/01/2016 BILANCIO IDRICO: DENUNCIA ACQUE SCARICATE IN FOGNATURA NEL 2015**

Denuncia del quantitativo di acque di tipo industriale scaricate in pubblica fognatura ai fini della determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue. La scadenza potrebbe variare in funzione del consorzio di appartenenza.

#### **Documenti necessari relativi all'anno 2015:**

- denunce anno precedente;
- autorizzazione allo scarico;
- formulari relativi alle acque conferite come rifiuto;
- quantitativo di acqua impiegata per uso industriale che rimane nel prodotto;
- bollette acquedotto;
- analisi dell'acqua di tipo industriale scaricata effettuate nel 2015

**[AESIS S.R.L. È IN GRADO DI FORNIRE SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO IDRICO DI CUI SOPRA](#)**

## 28/02/2016 PRESENTAZIONE OT 24 PER RIDUZIONE PREMIO INAIL

Si ricorda che l' Inail premia con "sconto" denominato "**oscillazione per prevenzione**"(attraverso la compilazione del nuovo modello OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D. Lgs. 81/08). "L'oscillazione per prevenzione" consiste in una **significativa riduzione che abbassa il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all' Inail**. La diminuzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo. La domanda va inoltrata **esclusivamente in modalità telematica** attraverso la sezione Servizi on-line presente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) entro il 28 febbraio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Resta invariato, rispetto agli anni precedenti, il punteggio di 100 che l'Azienda deve ottenere, sommando interventi dei gruppi A, B, C, per poter accedere allo sconto; risultano invece più articolati i documenti di supporto, che l'Azienda non deve allegare alla domanda, ma che vanno tenuti a disposizione in caso di controllo da parte dei funzionari. I documenti devono avere la data dell'anno antecedente a quello in cui si presenta la domanda.

**AESIS S.R.L. È IN GRADO DI FORNIRE SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DEL MODULO OT 24**

### **APPROFONDIMENTI**

#### **REACH:CALCOLO DELLA SOGLIA 0,1% IN PESO PER ARTICOLI**

Una sentenza della corte di giustizia europea ha affrontato il quesito se per un prodotto composto da uno o più oggetti corrispondenti alla definizione di articolo, l'obbligo di notifica \*ECHA (art. 7 c. 2 \*\*REACH) e l'obbligo di comunicazione al destinatario dell'articolo (art. 33 REACH) debbano essere interpretati nel senso che la soglia di concentrazione della sostanza estremamente preoccupante dello 0,1% peso/peso prevista da tali disposizioni va stabilita in rapporto al peso totale di tale prodotto (come finora indicato da ECHA nella sua linea guida) piuttosto che con riferimento ad ognuno dei singoli articoli componenti. La sentenza ha stabilito che, nel caso di un prodotto composto da uno o più oggetti rispondenti alla definizione di articolo, la soglia dello 0,1% si deve applicare in relazione a ciascuno degli articoli

componenti e non al peso totale dell'articolo. La nuova interpretazione potrebbe comportare conseguenze significative per produttori ed importatori di articoli, vista la maggiore complessità e difficoltà nel valutare la concentrazione di "sostanze estremamente preoccupanti" a livello di ognuno dei singoli articoli che compongono i prodotti fabbricati od importati. Inoltre, il produttore o l'importatore potrebbe risultare soggetto a nuovi adempimenti, qualora il prodotto avesse al suo interno articoli contenenti una sostanza estremamente preoccupante oltre la soglia dello 0,1%. Da parte sua, **il 30 settembre scorso** l'ECHA ha comunicato che provvederà a modificare la linea guida relativa agli articoli, per adattarla ai contenuti di tale sentenza. Produttori od importatori di

prodotti composti da uno o più oggetti corrispondenti alla definizione di articolo dovranno quindi verificare la loro conformità alla nuova interpretazione ed

identificare le azioni eventualmente necessarie per adeguarsi. (Sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-106/14 del 10 settembre 2015).

**\*ECHA, European Chemicals Agency, è un'agenzia della UE;**

**\*\*REACH è il regolamento dell'Unione Europea adottato per migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche.**

---

## **MODIFICA ALL' ART. 69 DEL D. LGS. 81/08: ANCHE IL DATORE DI LAVORO CHE UTILIZZA UN'ATTREZZATURA SPECIALE È OBBLIGATO ALLA FORMAZIONE**

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, relativo alle "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" **ha modificato in più punti il Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (il D. Lgs. 81/2008)**. Una delle modifiche riguarda la **definizione di operatore** contenuta nel Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), Capo I (Uso delle attrezzature di lavoro) dello stesso decreto. Nello specifico, viene variato l'art. 69 del T.U., che si riporta di seguito nella nuova versione.

### **Art. 69 - Definizioni**

Si intende per:

**-attrezzatura di lavoro**: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

**-uso di un'attrezzatura di lavoro**: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il

trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

**-zona pericolosa**: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un'attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

**-lavoratore esposto**: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

**-operatore**: il lavoratore incaricato dell'utilizzo di un'attrezzatura di lavoro o il Datore di Lavoro che ne fa uso. Quindi, nell'art. 69 del D. Lgs. 81/08 ai fini della definizione di 'operatore' incaricato dell'uso di un'attrezzatura si introduce esplicitamente il riferimento al Datore di Lavoro che la utilizza. Questo determina chiaramente la necessità di formazione anche dei Datori di Lavoro e non solo dei lavoratori riguardo all'impiego di attrezzature soggette a specifica abilitazione (per esempio, carrelli elevatori), con riferimento a quanto richiesto dall'articolo 73 del Testo Unico e a quanto indicato nell'**Accordo del 22 febbraio 2012**, che individua tra l'altro le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

## DAL 23 DICEMBRE 2015, ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI

Tra le novità contenute in uno dei decreti di attuazione delle deleghe del "Jobs Act" (Legge 10 dicembre 2014, n. 183), c'è quella riguardante il registro infortuni, il documento riepilogativo che fornisce dati sull'andamento del fenomeno infortunistico all'interno delle imprese. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015, infatti, si determinerà **l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal prossimo 23 dicembre.** In realtà il D. Lgs. 81/2008, relativamente alla "documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali", ne aveva già previsto, nell'art. 53, l'abrogazione, che sarebbe avvenuta in seguito all'istituzione del **SINP**, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto dall'art. 8 del T.U.),

un importante strumento creato per fornire "dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori". Questa disposizione non è però mai stata emanata e si è quindi mantenuto fino ad oggi l'obbligo della tenuta del registro infortuni.

Ora interviene il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni nell'art. 53 del D. Lgs. 81/2008 e l'abolizione dell'obbligo della loro tenuta a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 151/2015 (24 settembre 2015). L'abolizione sarà dunque effettiva a partire dal prossimo 23 dicembre.

**a e s i s**

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

[www.aesis.info](http://www.aesis.info)